

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e s.m.i. ed in particolare l'art.11;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale toscana n.51 del 06.07.2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n.402 del 30.03.2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n.988 del 27.09.2021;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19.07.2021

Vista la propria determinazione n° 594 del 04/09/2024 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE BANDO

1. E' indetto il bando per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2024. Le risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale con il presente bando sono pari ad € 31.657,00, oltre al contributo regionale che deve ancora essere determinato nell'importo.

A partire dalla data **del 09/09/2024 e fino al termine ultimo e perentorio del 08/10/2024**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposto dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e distribuito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell'orario di ufficio.

2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

3. Le domande devono essere presentate esclusivamente:

a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo, orario ufficio;

b- inviate all'indirizzo PEC: **comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it**; in questo caso, tuttavia, il mittente deve essere titolare di casella PEC altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità;

c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n.2;

4. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel Comune di Borgo San Lorenzo ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - b) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa;
 - c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, escluso in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili); regolarmente registrato e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
 - d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019, come modificato dalla L.R. 51/2020;
 - e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
 - f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità (D.G.R.T. 402/2020 art 3.1.1);
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);

66

All.1

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);
- i) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 32.192,74** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- j) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A) i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (**€ 15.984,02**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella **FASCIA B)** i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (**€ 15.984,02**) e l'importo di **€ 32.192,74** e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24%;

In caso di valore ISEE superiore a **€ 16.500,00**, (limite per l'accesso all' E.R.P. Allegato A comma 2 lettera c) legge regionale toscana n° 2/19 e s.m.i.) oppure di ISE superiore a **€ 32.192,74** la domanda non verrà accolta.

- k) Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione. I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma. A tal proposito il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, Società della Salute ecc, assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc..) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2024). Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza.

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013 e D.

Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere **allegata** alla richiesta attestazione ISEE in corso di validità.
2. Per i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell'affitto e non siano in carico ai Servizi Sociali del Comune di Borgo San Lorenzo, il soggetto deve **allegare** autocertificazione sulla fonte di sostentamento rilasciata da parte di chi eroga l'aiuto economico; qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali, è il relativo responsabile che attesterà tale condizione e la stessa viene acquisita d'ufficio.
3. Gli studenti universitari devono **allegare** l'autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.
4. Deve essere **allegata** copia del contratto di affitto registrato e copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2024).
5. Per le domande non presentate personalmente, deve essere **allegata** copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:
 - mq. alloggio;
 - numero persone ultra 70enni presenti nel nucleo familiare;
 - numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
 - numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
 - numero dei figli a carico;
 - eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;
 - situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
 - procedura di sfratto avviata;
 - tipologia del contratto registrato;
 - numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.
2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà alla **regolarizzazione formale** della domanda, da concludersi entro il **termine perentorio di dieci giorni** dalla data di scadenza del bando.
3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà **all'esclusione** della domanda dalla procedura.
4. Costituisce, altresì, motivo di **esclusione immediata**:
 - a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
 - b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B).
2. La graduatoria **provvisoria** così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per **15 giorni** consecutivi.
3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria **definitiva**, da sottoporre all'approvazione del Dirigente.
4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al **periodo 01/01/2024 – 31/12/2024**.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Borgo San Lorenzo, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti **limiti massimi**:
 - a) **Fascia A**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.100,00;
 - b) **Fascia B**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00=;
2. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
3. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.
4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e' causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette a valere sulle risorse messe a disposizione dal comune incrementate dalle risorse regionali.

7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dall'amministrazione, oltre al contributo regionale per adesso non quantificato, saranno prioritariamente destinate a soddisfare tutte le domande dei partecipanti al bando rientranti nella fascia "A". Se l'entità delle risorse non sarà sufficiente a soddisfare per intero il fabbisogno dei partecipanti collocati in fascia "A", il Comune applicherà a questi ultimi riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti erogando a tutti gli aventi diritto della fascia A percentuali inferiori al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse. Il Comune destinerà una percentuale delle risorse disponibili alla Fascia B, se e solamente se tutti i soggetti della fascia A abbiano ricevuto il contributo nella misura massima loro spettante.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse della Regione e solo su presentazione delle ricevute di pagamento del canone.

2. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2024, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2025.

3. In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto, il contributo non sarà erogato.

4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto.

5. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

6. E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni. La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 2/2019., al DPCM n. 159/2013, alla delibera della Giunta Regionale n.402/2020;

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link:

<http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo;

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio alla Persona. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente
Dr. Margo Giannelli



